

22/10/2004

LA CORTE DEI CONTI (SEZ. REGIONE SICILIANA)

BOCCIA L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI CALCOLO PENSIONISTICO

Vogliamo soffermarci su una recente sentenza del **Giudice Unico delle Pensioni della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti**, la n. 1620/2004, che, riconoscendo appieno le ragioni di una ricorrente collocata in pensione, ha giudicato illegittima la decisione dell'agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia di negare la pensionabilità dell'indennità di amministrazione, ex art. 34, secondo comma lettera a) del CCNL Comparto Ministeri del 16 maggio 1995. Con una circostanziata motivazione, che traccia un quadro generale della normativa di riferimento, di legge e contrattuale, l'organo giudiziario ha sentenziato che

"l'indennità di amministrazione è emolumento avente carattere di generalità e continuità, e, in quanto tale, rientrante nella base pensionabile nel calcolo della quota A) di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 503/1992",

e che, pertanto, in base alla successiva legge n. 335/95, concorre a formare la base contributiva e, correlativamente, quella pensionabile.

In breve è successo questo:

- una collega va in pensione a decorrere dal 01-09-97;
- la D.R.E. della Sicilia, dopo aver conferito il trattamento pensionistico provvisorio, decreta in data 17-02-2000 quello definitivo, calcolando la pensione con inglobamento nella base retributiva dell'indennità di amministrazione;
- successivamente, in data 19-11-2001, annulla il precedente decreto e attribuisce nuovo trattamento definitivo, escludendo dal calcolo la medesima indennità.

A seguito del ricorso della pensionata, contro il Ministero dell'Economia, l'INPDAP e ovviamente la citata D.R.E., nonché della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, ottenuta in sede di appello, la Corte dei Conti competente sancisce questa importante decisione, che, ci auguriamo ponga la parola fine sul tormentato problema della pensionabilità dell'indennità in questione.

Ci preme, però, evidenziare anche la leggerezza dell'operato dell'Amministrazione, che costringe un ex dipendente a ricorrere al giudice (neanche dopo pensione, si può stare tranquilli!) per vedersi dichiarato un diritto, che una sempre più consolidata regolamentazione della materia sembrava ormai riconoscere.

E' singolare il comportamento della D.R. Sicilia che, ritenendo probabilmente di esercitare un illimitato e incontrollato potere gestionale, ha pensato di disporre arbitrariamente, a proprio piacimento, delle

sorti economiche di chi va in pensione, emanando un provvedimento di rettifica di un altro già definitivo, emesso l'anno prima.

Si dice, in genere, che non c'è maggiore definitività della provvisorietà, ma l'Agenzia delle Entrate riesce anche a invertire questo luogo comune, spingendosi oltre e facendo diventare provvisorio ciò che essa stessa ha già dichiarato definitivo.

Si pensi, poi, che il risultato di tale "reformatio" è che l'Agenzia dovrà sborsare, a seguito della sentenza, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle stesse somme che aveva illegittimamente trattenuto

con il cambio di provvedimento!

C'è da chiedersi, allora, che cosa ne sia dei sacrosanti principi di prudenza e autotutela dell'azione amministrativa, che dovrebbero sempre ispirare la condotta delle pubbliche amministrazioni!

Principi che avrebbero dovuto suggerire:

- prima, di evitare un provvedimento *in peius* per il destinatario, mentre andava definitivamente confermandosi per via contrattuale (art. 17, comma 11 del CCNL del Comparto Ministeri del 16-05-2001) il carattere di generalità e la natura fissa e ricorrente dell'emolumento, ed era già stata orientativa la pregressa nota n. 62204 del 23 dicembre 1996 della Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del Tesoro, che, sottolineando la "*denominazione indennità attribuita all'assegno in questione*", ne riscontrava la "*funzione di conservazione del trattamento economico già in godimento*";
- dopo, di ritirarsi opportunamente dal contenzioso, allorché la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, della stessa Corte dei Conti, nell'adunanza congiunta del 26-02-2004, aveva affermato la legittimità di inserimento nella quota A di pensione della retribuzione di posizione (relativo ai dirigenti), nelle due componenti fissa e variabile (Deliberazione n. 2/2004/P).

Chi pagherà per questa arbitrarietà? Che ne è delle altre situazioni analoghe e del conseguente rischio della disparità di trattamento?

Possibile che le vessazioni nei confronti di chi lavora non siano fermate in tempo dalla dirigenza di vertice e debbano, oltretutto, continuare anche dopo il sereno pensionamento? E possibile, poi, che l'Agenzia delle Entrate si debba distinguere anche in questo?

alle elezioni RSU, da' forza alle persone ed alle idee serie:

Unisciti all'UGL e diventa anche tu forza di cambiamento!